

**Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria.  
Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18.**

Art. 5.

Aree speciali dei cimiteri

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i sindaci concedono aree adeguate nel cimitero comunale per la sepoltura di cadaveri di persone appartenenti alle comunità straniere che ne facciano domanda.

2. Nei cimiteri sono previste aree speciali e separate per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

3. Nelle aree di cui al comma 2, in conformità alla circolare del Ministero della sanità 31 luglio 1998, n. 10, per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è in ogni caso obbligatorio l'impiego della cassa di legno impermeabile anche ai liquidi nel rispetto della normativa vigente.

4. Nei cimiteri possono essere previsti i cimiteri per gli **animali di affezione**, in conformità all'articolo 23 della legge regionale 7 luglio 2000, n. 15.

Art. 7.

Regolamenti comunali

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e in conformità ai principi della normativa statale, i comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funerarie, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1, sono in particolare stabiliti:

a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;

b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;

c) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a euro 500 né superiori a euro 10.000.

3. Il regolamento di cui al comma 1 può altresì prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli **animali d'affezione**, da parte di soggetti privati, definendone i requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per **gli animali d'affezione** è concessa dal comune, previo parere favorevole dell'azienda sanitaria provinciale competente.